

D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 ^{(1) (6)}.

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A) ^{(2) (3) (5) (4)}

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff 16 agosto 2001, n. 189, S.O.

(2) A norma dell'*art. 5, comma 2, L. 1° agosto 2002, n. 166*, le disposizioni del presente testo unico non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del medesimo, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

(3) A norma dell'*art. 1-sexies, comma 7, D.L. 29 agosto 2003, n. 239*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 ottobre 2003, n. 290*, come modificato dall'*art. 2, comma 12, L. 27 luglio 2004, n. 186*, le disposizioni del presente testo unico si applicano alle reti energetiche a decorrere dal 31 dicembre 2004.

(4) Il presente testo unico raccoglie le disposizioni legislative e regolamentari contenute nel *D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325* e nel *D.P.R. 8 giugno 2001, n. 326*. Tali disposizioni sono contrassegnate nel testo, rispettivamente, con le lettere "L" ed "R".

(5) Il termine di entrata in vigore del presente provvedimento è stato prorogato:

- al 30 giugno 2002, dall'*art. 5, D.L. 23 novembre 2001, n. 411*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 dicembre 2001, n. 463*;

- al 31 dicembre 2002, dall'*art. 5, comma 3, L. 1° agosto 2002, n. 166*; vedi, anche, i commi 2 e 4 del medesimo *art. 5, L. 166/2002*;

- al 30 giugno 2003, dall'*art. 3, D.L. 20 giugno 2002, n. 122*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2002, n. 185*.

(6) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*.

Art. 41

Commissione competente alla determinazione dell'indennità definitiva ^{(108) (110)}

1. In ogni provincia, la Regione istituisce una commissione composta:

- a) dal presidente della Provincia, o da un suo delegato, che la presiede;
- b) dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale, o da un suo delegato;
- c) dall'ingegnere capo del genio civile, o da un suo delegato;
- d) dal presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari della Provincia, o da un suo delegato;
- e) da due esperti in materia urbanistica ed edilizia, nominati dalla Regione;
- f) da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste, nominati dalla Regione su terne proposte dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. (L)

2. La Regione può nominare altri componenti e disporre la formazione di sottocommissioni, aventi la medesima composizione della commissione prevista dal comma 1. (L)

3. La commissione ha sede presso l'ufficio tecnico erariale. Il dirigente dell'Ufficio distrettuale delle imposte cura la costituzione della segreteria della commissione e l'assegnazione del personale necessario. (R) ⁽¹⁰⁹⁾

4. Nell'ambito delle singole regioni agrarie, delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, entro il 31 gennaio di ogni anno la commissione determina il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati. (R) ⁽¹⁰⁹⁾

(108) Rubrica così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. hh), n. 1), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.

(109) Comma così corretto da Comunicato 14 settembre 2001, pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214.

(110) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

Art. 42-bis

Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico ^{(114) (115) (116)}

1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene.

2. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche durante la pendenza di un giudizio per l'annullamento degli atti di cui al primo periodo del presente comma, se l'amministrazione che ha adottato l'atto impugnato lo ritira. In tali casi, le somme eventualmente già erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.

3. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'[articolo 37](#), commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma.

4. Il provvedimento di acquisizione, recante l'indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, è specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione; nell'atto è liquidato l'indennizzo di cui al comma 1 e ne è disposto il pagamento entro il termine di trenta giorni. L'atto è notificato al proprietario e comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell'[articolo 20](#), comma 14; è soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'amministrazione precedente ed è trasmesso in copia all'ufficio istituito ai sensi dell'[articolo 14](#), comma 2.

5. Se le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono applicate quando un terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata, ovvero quando si tratta di terreno destinato a essere attribuito per finalità di interesse pubblico in uso speciale a soggetti privati, il provvedimento è di competenza dell'autorità che ha occupato il terreno e la liquidazione forfetaria dell'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale è pari al venti per cento del valore venale del bene.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche quando è imposta una servitù e il bene continua a essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale; in tal caso l'autorità amministrativa, con oneri a carico dei soggetti beneficiari, può procedere all'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio dei soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua o energia.

7. L'autorità che emana il provvedimento di acquisizione di cui al presente articolo ne dà comunicazione, entro trenta giorni, alla Corte dei conti mediante trasmissione di copia integrale.

8. Le disposizioni del presente articolo trovano altresì applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi è già stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato, ma deve essere comunque rinnovata la valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico a disporre l'acquisizione; in tal caso, le somme già erogate al proprietario, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.

(114) Articolo inserito dall'art. 34, comma 1, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.

(115) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l'art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

(116) La Corte costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto, [sentenza 11 marzo - 30 aprile 2015, n. 71](#) (Gazz. Uff. 6 maggio 2015, n. 18, 1ª Serie speciale), ha dichiarato: 1) non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42-bis, sollevata in riferimento agli artt. 42, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili; 2) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42-bis, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost., dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili; 3) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42-bis, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 97, 111, primo e secondo comma, 113 e 117, primo comma, Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda. La

stessa Corte, con successiva [ordinanza 20 aprile - 6 maggio 2016, n. 100](#) (Gazz. Uff. 11 maggio 2016, n. 19, 1^a Serie speciale), ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 42-bis, introdotto dall'art. 34, comma 1, del [decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della [legge 15 luglio 2011, n. 111](#), sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 97 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con [legge 4 agosto 1955, n. 848](#)